Cassazione civile sez. III, 16/09/2025, n. 25270

Svolgimento del processo

1. Con sentenza pubblicata il 15.7.2019 il Giudice di Pace di Milano revocava il decreto ingiuntivo emesso il 2.8.2018, con il quale era stato ordinato a XPO SUPPLY CHAIN CONSUMER GOODS ITALY Spa (dâ??ora in avanti indicata come XPO) il pagamento di Euro 933,30 in favore di Autotrasporti A.A. Srl (dâ??ora in avanti indicata come A.A.), a titolo di corrispettivo del servizio di autotrasporto documentato dalla bolla di consegna n. (Omissis) del 29.3.2018 emessa da Unilever Spa

Osservò il Giudice di Pace, avendo eccepito lâ??opponente il proprio difetto di legittimazione passiva per aver stipulato con Centrale Adriatica soc. coop. un contratto di logistica ed essersi impegnata a ricevere la merce, per poi consegnarla presso i magazzini di proprietà di questâ??ultima, che lâ??azione diretta del vettore nei confronti di tutti i soggetti della filiera del trasporto, disciplinata dallâ??art. 7 ter D.Lgs. 127/2010, può essere esercitata nei confronti di quanti hanno ordinato il trasporto. Nella specie, XPO aveva intrattenuto rapporti solo con Centrale Adriatica soc. coop., la quale aveva affidato la gestione del trasporto allâ??opposta, tantâ??Ã" che nel documento di trasporto la prima era indicata come â??cessionanteâ?• e XPO figurava come â??luogo di destinazioneâ?•. XPO non aveva ordinato alcun trasporto, ma si era limitata a mettere a disposizione il proprio deposito in base ad un contratto di logistica, sì che non era tenuta al pagamento del corrispettivo del trasporto ordinato da Centrale Adriatica soc. coop.

Con ordinanza pubblicata lâ??11.11.2020 il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile lâ??appello proposto da A.A. ai sensi dellâ??art. 348-bis cod. proc. civ.

2. Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace n. 7353/2019 ricorre A.A., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso XPO.

La trattazione del ricorso Ã" stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dellâ??art.380-bis.1. cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo Ã" denunciata, ai sensi dellâ??art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1689 e 1692 cod. civ.

La ricorrente si duole per la ritenuta negazione dellâ??obbligo di pagamento del corrispettivo del trasporto da parte della destinataria XPO, la quale, pacificamente, aveva ricevuto la merce spedita da Unilever Spa Tale statuizione contrasta con lâ??art. 1689, comma secondo, cod. civ., in base al quale il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ipso iure al mittente non solo nei diritti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore, ma anche nei relativi obblighi, compreso il pagamento del corrispettivo. Una volta effettuata la consegna della merce alla destinataria XPO, questa era tenuta al pagamento del corrispettivo del trasporto, mentre era irrilevante, e comunque non opponibile al vettore, il contratto di logistica intercorso con Centrale Adriatica soc. coop., dalla quale lâ??opponente avrebbe potuto chiedere di essere manlevata.

- **2.** Il motivo \tilde{A} " fondato e non si presta al rilievo di inammissibilit \tilde{A} prospettato dalla controricorrente, posto che in esso \tilde{A} " contenuta una critica pertinente rispetto alla decisione impugnata.
- 3. Ã? stato costantemente sostenuto da questa Corte che il pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le merci siano gravate â?? integrando unâ??applicazione particolare del principio di autotutela di cui allâ??art. 1460 cod. civ. â?? costituisce condizione per lâ??esercizio dellâ??azione tendente allâ??adempimento del contratto, cioÃ" allo svincolo e alla riconsegna delle cose trasportate, ma non anche di tutti i diritti e azioni che ab origine spettavano al mittente, ivi compresa lâ??azione risarcitoria per perdita o avaria della merce che, ai sensi dellâ??art. 1689 comma primo, cod. civ., al momento della riconsegna della merce, si trasferiscono al destinatario senza riserve (v. Cass., sez. III, 26 marzo 1981, n. 1775; Cass., sez. III, 22 maggio 1978, n. 2554; Cass., sez. III, 22 ottobre 1963, n. 2814).

Tale principio di diritto in seguito Ã" stato ripreso, consentendo di differenziare i diritti condizionati al pagamento del corrispettivo dagli altri diritti che si trasferiscono al destinatario, indipendentemente dalla predetta condizione, dopo la consegna o la richiesta di consegna della merce â??In tema di contratto di trasporto di cose â?? che si configura come contratto a favore di terzi â?? il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasportoâ?• (v., Cass., sez. I, 18 aprile 1994, n. 3692; sez. III, 11 maggio 1999, n. 4650; 15 luglio 2008, n. 19451; 28 novembre 2019, n. 31067; 22 settembre 2023, n. 27116).

 \tilde{A} ? stato, altres \tilde{A} ¬, affermato da questa Corte, e questo rileva con riferimento allo specifico argomento alla base del motivo in esame, che \hat{a} ??seppure il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario \tilde{A} " persona diversa dal mittente, concreta una stipulazione (tra mittente e vettore) a favore di terzi (destinatario), tuttavia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1689, 1692 e

1510 cod. civ., applicabile anche nel caso in cui il trasporto di merce non Ã" gravato da assegno, il destinatario Ã" tenuto a pagare al vettore il compenso per il trasporto, anche se la richiesta gli perviene direttamente da questâ??ultimoâ?• (v. Cass, sez. III, 4 marzo 1986, n. 1355); se il destinatario accetta la consegna Ã" obbligato a pagare il corrispettivo al vettore salvo il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del mittente, se sono stati violati i patti intercorsi con luiâ?• (v. Cass., sez. III, 21 gennaio 1998, n. 495; 20 settembre 1979, n. 4822); â??il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasportoâ?• (v. Cass., sez. III, 11 maggio 1999, n. 4650).

Ancora, indipendentemente dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare, Ã" stato sostenuto da questa Corte, sempre nellâ??ambito della affermata natura di contratto a favore di terzo, conformemente a quanto si legge nella Relazione ministeriale al codice civile (par. 709), â??il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ipso iure al mittente non soltanto nei â??diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettoreâ?•, ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dellâ??art. 1689 comma 2, c.c. , nellâ??obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, Ã" condicio iuris dellâ??esercizio di quei diritti.â?• (v., Cass., sez. III, 1 dicembre 2003, n. 18300; 20 agosto 2013, n. 19225, non massimata, ma espressamente in motivazione; 15 maggio 2018, n. 11744; 15 settembre 2020, n. 19185, non massimata, ma espressamente in motivazione).

4. In particolare, Cass. 19185/2020, cit. ha fatto presente che, per quanto persista un contrasto in dottrina sul punto, â??la struttura dello schema del contratto di trasporto in prevalenza riconducibile a quella del contratto a favore di terzo, si diversifica da questa nella parte in cui a) perfeziona lâ??attribuzione dei diritti che nascono dal contratto in capo al destinatario, anziché dal momento della stipulazione (art. 1411 comma 2, c.c.), dal momento in cui le cose arrivano a destinazione (in cui il vettore le mette a disposizione del destinatario art. 1687 comma 1, c.c.), o, scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne reclama la riconsegna (art. 1689 comma 1, c.c.); b) condiziona lâ??esercizio del diritto del destinatario alla riconsegna al pagamento del corrispettivo (â??dei crediti derivanti dal trasportoâ?•) al vettore, e degli â??assegniâ?• da cui le cose sono gravate in favore del mittente, come â?? ad esempio â?? nella vendita con spedizione ex art. 1510 c.c., con â??clausola porto assegnoâ?• (art. 1689 comma 2, c.c.); c) consente al vettore, arrivate le cose a destinazione, di agire direttamente nei confronti del terzo â?? che abbia accettato la riconsegna o, scaduto il termine previsto per lâ??arrivo, abbia richiesto la riconsegna della merce â?? per la riscossione dei propri crediti (id est del corrispettivo pattuito nel contratto stipulato con il mittente)â?•.

Da qui il richiamo di Cass. 495/1998 e Cass. 18300/2003, che hanno conciliato lâ??assunzione della posizione passiva, rispetto allâ??obbligo di pagamento del corrispettivo, da parte del terzo favorito, pure estraneo al contratto stipulato dal mittente con il vettore, alla stregua

dellâ??inserimento nella fattispecie negoziale di una delegatio solvendi disposta dal mittente nei confronti del destinatario ex art. 1269 comma primo, cod. civ. Questâ??ultimo Ã" libero di rifiutare la prestazione ex art. 1411, comma terzo, cod. civ., ma se invece intende ricevere le cose trasportate (e lâ??accettazione della merce o la richiesta di consegna, in tal caso viene ad integrare la â??dichiarazione di volerne profittareâ?•, ai sensi dellâ??art. 1411 cod. civ., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto), Ã" tenuto ad adempiere allâ??onere di assumere verso il vettore il debito avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo.

Assunzione dellâ??obbligo che, il combinato disposto degli artt. 1689 comma 2, c.c. e 1692 c.c. (che impone al vettore di richiedere il pagamento al destinatario, se non intende perdere le azioni contro il mittente), ricollega come effetto legale del ritiro della merce arrivata a destinazione. Ne segue che â??se il vettore effettua la riconsegna senza pretendere il previo pagamento di quanto a lui dovuto, il destinatario resta obbligato al pagamento per il solo fatto di aver accettato la riconsegna, che avrebbe potuto sempre rifiutare; ed anzi, con lâ??assunzione dellâ??obbligo da parte del destinatario ha luogo, ex lege, anche la liberazione del mittente, sì che il vettore può rivolgersi, per il soddisfacimento del proprio credito, solo al destinatario (â??salva lâ??azione verso il destinatarioâ?• ex art. 1692 c.c.)â?l..â?• (v. Cass. 495/1988 cit., in motivazione).

Deve essere, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto \hat{a} ??Indipendentemente dalla clausola di porto assegnato, che pu \tilde{A}^2 anche mancare, il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ipso iure al mittente non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore, ma altres \tilde{A} , ex art. 1689, comma secondo, cod. civ., nell \hat{a} ??obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, \tilde{A} " condicio iuris dell \hat{a} ??esercizio di quei diritti \hat{a} ?•.

- **5.** Da quanto riportato nella sentenza impugnata risulta che la merce di cui alla bolla di consegna n.(Omissis) del 29.3.20018 Ã" stata consegnata a XPO e, conseguentemente, questâ??ultima era tenuta a corrispondere il compenso di trasporto al vettore. Il Giudice di Pace ha disatteso il su indicato principio di diritto. La sentenza impugnata Ã" errata e, pertanto, deve essere cassata.
- 6. Lâ??accoglimento del primo motivo di ricorso determina lâ??assorbimento dei restanti

con il secondo motivo Ã" denunciata, ai sensi dellâ??art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dellâ??art. 101 cod. proc. civ. (La ricorrente si duole per aver ritenuto il Giudice di Pace dâ??ufficio, senza stimolare il contraddittorio sul punto, che nel contratto di trasporto figurava quale mittente Centrale Adriatica soc. coop. senza che nessuna delle parti in causa avesse eccepito la circostanza);

con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dellâ??art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dellâ??art. 7 ter D.Lgs. 286/2005 (La ricorrente censura la sentenza del Giudice di Pace, là dove ha escluso che XPO ricevendo la merce, pur figurando quale soggetto della filiera

del trasporto, non fosse tenuta al pagamento del corrispettivo del trasporto. Lâ??art. 2, comma primo, D.Lgs. 286/2005 indica come soggetti della filiera di trasporto il vettore, il committente, il caricatore, il proprietario della merce e il sub vettore. XPO aveva ammesso di aver assunto sia il ruolo di vettore sia di caricatore della merce nellâ??ambito del contratto di logistica e, in quanto tale, sebbene anche sul punto non fosse stato stimolato il contraddittorio tra le parti, erroneamente Ã" stata negata la possibilità di esercizio dellâ??azione diretta ex art. 7 ter D.Lgs. 286/2005).

7. Accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7353/2019 deve essere disposta la cassazione e, decidendo nel merito ai sensi dellâ??art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., non dovendo procedersi a ulteriori accertamenti di fatto, condanna XPO SUPPLY CHAIN CONSUMER GOODS ITALY Spa al pagamento in favore di Autotrasporti A.A. Srl di Euro 933,30 oltre interessi dalla domanda al saldo.

Pone a carico di XPO SUPPLY CHAIN CONSUMER GOODS ITALY Spa le spese del giudizio di merito, liquidate quanto al giudizio di primo grado in Euro 21,50 per esborsi ed Euro 330 per competenze professionali, e quanto al giudizio di secondo grado in Euro 1.020 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge.

Le spese del giudizio di legittimitÃ, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7353/2019 e, decidendo nel merito, condanna XPO SUPPLY CHAIN CONSUMER GOODS ITALY Spa al pagamento in favore di Autotrasporti A.A. Srl di Euro 933,30 oltre interessi dalla domanda al saldo;

condanna la controricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida quanto al giudizio di primo grado in Euro 21,50 per esborsi ed Euro 330 per competenze professionali, quanto al giudizio di secondo grado in Euro 1.020 per competenze professionali, quanto al giudizio di legittimit\tilde{A} in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 920 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge.

Conclusione

Così deciso in Roma il 17 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2025.

Campi meta

Massima: In tema di contratto di trasporto di cose, indipendentemente dall'esistenza di una clausola di porto assegnato, il destinatario che richieda o riceva la riconsegna della merce subentra ipso iure al mittente non solo nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore, ma anche nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, inclusi il corrispettivo, in quanto tale pagamento costituisce una condicio iuris per l'esercizio dei predetti diritti, ai sensi dell'art. 1689, comma secondo, cod. civ. Pertanto, il destinatario \tilde{A} " tenuto al pagamento del corrispettivo del trasporto anche se non ha ordinato direttamente il servizio, essendo irrilevanti e non opponibili al vettore gli accordi interni intercorsi con altri soggetti della filiera.

Supporto Alla Lettura:

CONTRATTO DI TRASPORTO

Il contratto di trasporto (**art. 1678-1702 C.C.**) Ã" un contratto consensuale ad effetti obbligatori con il quale una parte, il **vettore**, si obbliga, per conto di un'altra parte (**passeggero** o **mittente**) a trasferire persone e cose da un luogo all'altro secondo le modalità stabilite. Si distingue dal **contratto di spedizione**, in quanto lo spedizioniere Ã" obbligato solo alla conclusione del contratto di trasporto per conto di terzi, mentre il vettore Ã" colui che si obbliga ad effettuare tale trasporto. Il vettore risponde dei danni o della perdita delle cose trasportate salvo caso fortuito, natura della cosa, fatto del mittente o del destinatario. In caso di trasporto di persone, il vettore Ã" responsabile di eventuali sinistri che colpiscono i viaggiatori o i loro bagagli, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure necessarie per evitarli. Il mittente, invece, Ã" tenuto al pagamento del corrispettivo stabilito per il trasporto effettuato.